

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI ARC

AESA 15b versione 7 (ed. Agosto 2026) ed ENAC 15b versione 7 (ed. Agosto 2026)

AESA 15c versione 5 (ed. Agosto 2026) ed ENAC 15c versione 5 (ed. Agosto 2026)

QUANDO VENGONO RILASCIATI DA IMPRESE APPROVATE

Note Generali

Fatta eccezione per i campi in cui introdurre le informazioni specifiche dell'impresa, i contenuti ed il formato del presente modello non devono essere modificati dall'Impresa [approvata](#) che lo emette, salvo preventivo accordo con la Struttura ENAC competente per la sorveglianza dell'Impresa. Il template del Modello [AESAs Form 15b/15c](#) (nella versione corrente), personalizzato con le specifiche informazioni dell'Impresa [EASAs CAMO/CAO/145](#) in possesso del pertinente privilegio, deve essere incluso nella Manualistica aziendale (CAME/CAE/MOE).

L'emissione del documento deve essere fatta compilandolo [con applicativi di office automation in uso oppure](#) con sistema computerizzato.

Il sistema per l'eventuale "digitalizzazione" del documento e/o [successiva](#) emissione con firma digitale [da parte di personale ARS dell'Impresa incaricato](#), deve essere in accordo ad una procedura contenuta nel CAME/CAE/MOE redatta tenendo conto dei contenuti del documento di guidance "Guidelines on the use of electronic documents, records, and signatures", issue 1 datato 4 Maggio 2023, come revisionato, (brevemente indicate con eCAW) pubblicato da EASA in [apposite FAQ \(es. n. 137907\)](#) all'interno [del gruppo di FAQ](#) su "Interpretation and policy papers Continuing Airworthiness Regulations".

NOTA: Come evidenziato nella sua premessa, il materiale guida eCAW predisposto da EASA intende affrontare le funzionalità e le garanzie che i processi elettronici dovrebbero soddisfare. Non intende fornire i mezzi per approvare i mezzi hardware e software utilizzati a supporto dei processi elettronici, ma descrive i controlli a campione per la valutazione dei nuovi mezzi elettronici, che le parti interessate e le Autorità di aeronavigabilità competenti dovrebbero effettuare per verificare la conformità con i requisiti applicabili per il mantenimento della navigabilità. Per una transizione agevole all'uso di mezzi elettronici, qualsiasi parte interessata deve contattare la Struttura ENAC competente per la sorveglianza [prima](#) della transizione, al fine di raggiungere una comprensione comune del processo di attuazione e delle aspettative del sistema in questione e ottenere la relativa approvazione delle procedure aziendali nel CAME/CAE/MOE che lo governano e presiedono.

Le presenti note per la compilazione non intendono in alcun modo fornire indicazioni in merito alla titolarità ed alla sussistenza delle condizioni per emettere lo ARC in accordo alla applicabile normativa di riferimento. È responsabilità dell'Impresa appropriatamente approvata [stabilirle](#) in accordo alla applicabile normativa di riferimento e alle procedure approvate nel relativo manuale aziendale.

Il modello AESA 15b può essere emesso dall'Impresa [EASAs CAMO](#) oppure [EASAs CAO-CAW](#) per gli aeromobili cui si applica la Parte M, effettuando direttamente la revisione dell'aeronavigabilità quando si verificano le condizioni riportate nel punto M.A.901(b)(1). In alternativa viene emessa la raccomandazione da inviare a ENAC per l'emissione dell'ARC.

Il modello AESA 15c può essere emesso per gli aeromobili cui si applica la Parte ML, effettuando direttamente la revisione dell'aeronavigabilità, da:

- una Impresa [EASAs CAMO](#) oppure [EASAs CAO-CAW](#) quando si verificano le condizioni riportate nel punto ML.A.901(c)(2), o

- EASA CAO-MAN oppure EASA 145 quando si verificano le condizioni riportate nel punto ML.A.901(c)(3).

I campi relativi alle note 6-2, 7-2, 8, 9, 10, 11 e 12 presenti nei blocchi dedicati all'estensione della validità del ARC vanno lasciati vuoti in sede di emissione del certificato.

Nel caso dei modelli ENAC 15b/15c, validi per gli aeromobili ai quali si applica il Regolamento ENAC ad-hoc "Requisiti nazionali sull'aeronavigabilità continua", valgono le stesse note generali e note di compilazione, dove i requisiti regolamentari applicabili e riferiti al Regolamento (EU) 1321/2014 vanno sostituiti con i corrispettivi nazionali identificati in accordo all'Articolo 3 - "Criteri di terminologia" e all'Articolo 1, comma 8, del citato Regolamento nazionale.

Nota 1 - Riferimento ARC

Riportare la numerazione progressiva del certificato identificata dall'Impresa [EASA CAMO/CAO/145 in un formato](#) che garantisca tracciabilità e controllo sui certificati emessi.

A titolo di esempio: **[YYYY]-[NNNN]-[mmdd]-[NXYWZ]-[XXX]**

dove:

YYYY: anno in cui è emesso l'ARC

NNNN: numero progressivo nell'anno

mmdd: mese e giorno in cui è stata effettuata la revisione dell'aeronavigabilità

NXYWZ: marche di registrazione dell'aeromobile (ad es. I-XYWZ, F-DGAC, SE-SWE, ecc.)

XXX: specificare "CAMO" per le Imprese EASA CAMO, "CAO" per le Imprese EASA CAO o "145" per le Imprese EASA 145.

Nota 2 - Denominazione Impresa

Riportare la denominazione dell'impresa che emette il certificato come desumibile dall'atto costitutivo della società e coincidente con quanto riportato nel certificato [EASA CAMO/CAO/145](#) rilasciato all'Impresa.

Nota 3 - Dati Identificativi dell'aeromobile

Riportare le medesime notazioni presenti sul Certificato di Aeronavigabilità cui lo ARC si riferisce.

Nota 4 - Data di Rilascio

Tale data, da riportare [nel formato bilingue esteso](#) (es. "26 agosto 2026 (26 August 2026)"), è quella [in cui lo ARC è emesso e](#) coincide con quella riportata [nel rapporto interno](#), in cui lo ARS incaricato ritiene di aver soddisfacentemente completato gli accertamenti richiesti per la revisione dell'aeronavigabilità.

Tale data identifica il punto di partenza della validità del ARC e stabilisce le tempistiche del pattern della revisione dell'aeronavigabilità / estensione, che andrà eseguito entro la "data di scadenza" stabilita nella "Nota 5 – Data di Scadenza".

Nota 5 - Data di Scadenza

Il periodo di validità del ARC è fissato in [1 anno](#) e la "data di scadenza" indica la data entro la quale, come applicabile, deve essere eseguita la successiva revisione dell'aeronavigabilità o la [successiva](#) verifica per estendere la validità [del ARC](#).

A seconda dei casi, è possibile che la distanza temporale tra la "data di rilascio" e la "data di scadenza" sia superiore ad 1 anno oppure che la distanza temporale tra la "data di scadenza" del precedente ARC e la "data di scadenza" del nuovo ARC sia inferiore ad 1 anno.

Tale data, da riportare nel formato bilingue esteso (es. “25 agosto 2027 (25 August 2027)”), segue il pattern della revisione dell’aeronavigabilità / estensione ed è determinata come segue:

1. nelle successive emissioni dell’ARC

- a. quando la revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile è stata effettuata entro i 90 giorni antecedenti l’ultima “data di scadenza” (giorno e mese) del ARC, tale data viene calcolata prendendo l’ultima “data di scadenza” del precedente ARC e aggiungendo 1 anno, senza dar luogo ad interruzione del pattern annuale di revisione dell’aeronavigabilità (es. data di scadenza del precedente ARC: “30 settembre 2026” = data di scadenza del nuovo ARC: “30 settembre 2027” - in questo caso lo scarto temporale tra la “data di rilascio” e la “data di scadenza” del nuovo ARC è superiore ad 1 anno);
- b. se la revisione della aeronavigabilità è stata effettuata con esito favorevole dopo la scadenza del ARC, il ciclo di revisione della aeronavigabilità sarà ripianificato e la “data di scadenza” viene calcolata partendo dalla data stabilita nella “Nota 4 – Data di Rilascio”, aggiungendo 1 anno e prendendo il giorno calendariamente antecedente a quello risultante (es. data di rilascio del ARC: “15 ottobre 2026” = data di scadenza del ARC: “14 ottobre 2027”). Poiché lo ARC dell’aeromobile è scaduto, nessuna attività di volo può essere intrapresa con detto aeromobile fintantoché il nuovo ARC non è emesso.
- c. se la revisione della aeronavigabilità è stata effettuata con esito favorevole prima dei 90 giorni antecedenti la scadenza del ARC, anche in questo caso il ciclo di revisione della aeronavigabilità sarà ripianificato e la “data di scadenza” viene calcolata partendo dalla data stabilita nella “Nota 4 – Data di Rilascio”, aggiungendo 1 anno e prendendo il giorno calendariamente antecedente a quello risultante (es. data di rilascio del ARC: “15 giugno 2026” = data di scadenza del ARC: “14 giugno 2027” - in questo caso, la “data di scadenza” del precedente ARC è “30 settembre 2026”, quindi lo scarto temporale tra le due “data di scadenza” è inferiore ad 1 anno).

2. Nel solo caso del modulo AESA 15c, in sede di primo rilascio del ARC:

- a. tale data viene calcolata partendo dalla data stabilita nella “Nota 4 – Data di Rilascio”, aggiungendo 1 anno e prendendo il giorno calendariamente antecedente a quello risultante (es. data di rilascio del ARC: “26 agosto 2026” = data di scadenza del ARC: “25 agosto 2027”);

Nota 6-1 - Nome e Firma

Riportare in stampatello il nominativo del ARS incaricato che rilascia il certificato e la firma leggibile dello stesso.

Il certificato viene firmato dalla stessa persona che ha effettuato gli accertamenti.

Nota 7-1 - Autorizzazione n.

Riportare il numero dell’autorizzazione rilasciata dalla EASA CAMO/CAO/145 allo specifico ARS che emette il certificato.

Tale numerazione deve individuare in modo univoco lo ARS cui si riferisce

A titolo di esempio: IT.[XXX]-[ZZZ]-[YYYYYY]-[NNNN]

dove:

XXX: sigla della struttura ENAC competente [in passato Direzione/Ufficio Operazioni (“AO[X]” o “T[XX]”), ovvero Direzione Territoriale / Ufficio Attività Aeronautiche (“A[XY]” o “U[ZW]”)] che ha formalmente accettato lo ARS, oppure “ORG” se l’ARS in questione è stato formalmente accettato dall’Impresa, con “revisione dell’aeronavigabilità” eseguita, in modo soddisfacente, direttamente sotto la sorveglianza di altro ARS, qualora tale procedura sia stata approvata dalla Struttura ENAC competente nel manuale dell’Impresa

ZZZ: specificare “ARS” per le Imprese EASA CAMO, “CAO” per le Imprese EASA CAO o “145” per le Imprese EASA 145

YYYYYY: parte numerica del numero dell'approvazione della [EASA CAMO/CAO/145](#), da cui dipende l'[ARS](#), con prefisso "Vc" per le [EASA CAMO](#), "Vd" per le [EASA CAO](#) e "I" per le [145](#)

NNNN: numero progressivo dell'autorizzazione

Nota 12 - Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione

Riportare il numero totali di ore di volo accumulate dall'aeromobile (ore cellula) al momento in cui lo ARC è emesso.

[Nella compilazione del modulo AESA 15b](#), tale dato non deve essere riportato per i dirigibili a cui si applica la [Parte M](#): in questo caso riportare la dicitura "*Non richiesto / Not Required*".

[Nella compilazione del modulo AESA 15c](#), tale dato non deve essere riportato per i palloni e i dirigibili a cui si applica la [Parte ML](#): in questo caso riportare la dicitura "*Non richiesto / Not Required*".